

**Sentenza:** 9 febbraio 2021, n. 50

**Materia:** tutela della salute - organizzazione sanitaria

**Parametri invocati:** artt. 33, sesto comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:**

- art. 1, commi da 1 a 4, e art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione);
- art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019)

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 4, della l.r. Calabria 1/2020;
- illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della l.r. Calabria 1/2020;
- cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della l.r. Calabria 6/2019

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

**Sintesi:**

La Corte costituzionale si pronuncia su due giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso due leggi regionali della Regione Calabria.

Col primo ricorso sono impugnate le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, e all'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 1, commi 1 e 2, è censurato nella parte in cui dispone l'integrazione tra l'Azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini". Tali disposizioni violerebbero principi fondamentali in materia di tutela della salute, dettando modalità procedurali per l'integrazione tra le due aziende ospedaliere diverse da quelle indicate e disciplinate dalla normativa statale.

L'art. 1, comma 3, è censurato nella parte in cui demanda la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, ad un protocollo d'intesa sottoscritto anche dal Presidente della Giunta regionale, oltretutto dal Rettore dell'Università e dal commissario ad acta. La prevista partecipazione del Presidente della Giunta regionale violerebbe l'art. 120 Cost. interferendo con le funzioni e i compiti del Commissario ad acta, espressione del potere sostitutivo esercitato dal Governo nei confronti della Regione

L'art. 1, comma 4 è a sua volta impugnato nella parte in cui prevede l'integrazione del presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Lamezia Terme con la neo costituita Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese Ciaccio". L'intervento non è contemplato dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale e quindi interferirebbe, ancora una volta, con le funzioni e con i compiti del Commissario ad acta.

Infine, viene impugnato l'art. 2, comma 1, nella parte in cui stabilisce la cessazione degli organi dell'Azienda ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro e dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Mater Domini" e dei rispettivi direttori sanitari e amministrativi, con conseguente risoluzione dei relativi rapporti di lavoro, senza indennizzo. La norma inciderebbe sui diritti e sugli obblighi delle parti di un rapporto di lavoro in essere invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Col secondo ricorso sono impuginate le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019), in quanto ripetitive della disciplina dettata dalla l.r. Calabria 6/2019, abrogata dalla medesima l.r. 1/2020.

La prima questione riguarda l'art. 9, commi 1 e 2, che, ripropone le previsioni dettate dall'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. Calabria 6/2019, concernenti l'integrazione dell'Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro con l'Azienda universitaria "Mater Domini" di Catanzaro.

La seconda questione è promossa nei confronti del comma 4 dell'art. 9 della l.r. Calabria 1/2020, che ripropone, a sua volta, quanto già previsto dall'art. 1, comma 3, dell'abrogata l.r. Calabria 6/2019 circa la definizione, con protocollo d'intesa sottoscritto dal Rettore, dal Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria e dal Presidente della Giunta regionale, dei rapporti fra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza.

I due giudizi vengono riuniti, in ragione della coincidenza delle questioni sollevate.

La Corte dichiara innanzitutto la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio originato dal primo ricorso, per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'intera l.r. Calabria 6/2019, giacché le censurate prescrizioni della legge regionale abrogata non hanno trovato applicazione medio tempore.

Quanto al secondo ricorso, è fondata la questione promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nei confronti dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della l.r. Calabria 1/2020.

Le disposizioni impuginate prevedono: «1. Al fine di migliorare l'offerta assistenziale e l'ottimizzazione delle risorse, l'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro è integrata con l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Mater Domini" di Catanzaro ed assume la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio"; 2. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Mater Domini - Pugliese Ciaccio" ha sede in Catanzaro, ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della vigente normativa e subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Mater Domini"».

Questa formulazione *attesta in modo inequivoco che si è in presenza di una fusione realizzata tramite la costituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria e non già attraverso l'incorporazione dell'azienda ospedaliera nella preesistente azienda ospedaliero-universitaria catanzarese.*

L'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in combinato disposto con l'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e università a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), definisce il procedimento per la costituzione delle aziende ospedaliere universitarie.

Tale procedimento si fonda su di una proposta regionale di istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, formulata d'intesa con l'università (art. 2, comma 7, del d.lgs. 517/1999), che viene presentata al Ministro della salute. A sua volta questi, previa verifica della ricorrenza dei requisiti indicati dallo stesso art. 4 del d.lgs. 502/1992, sottopone la proposta all'esame del Consiglio dei ministri, il quale delibera autorizzando la regione, con decreto presidenziale, a costituire la nuova azienda ospedaliero-universitaria.

La conclusione della Corte è che nel caso di specie si sia formata una nuova azienda ospedaliero-universitaria attraverso modalità che violano principi fondamentali in materia di tutela della salute posti dalla normativa statale ai fini della costituzione di tali tipologie di aziende.

L'intervento regionale contrasta, inoltre, con quanto previsto dagli atti della gestione commissariale, secondo cui l'integrazione di cui trattasi avrebbe dovuto essere disposta tramite la fusione per incorporazione dell'azienda ospedaliera in quella ospedaliero-universitaria, e non attraverso l'istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria

La censura relativa alla lesione dell'autonomia universitaria di cui all'art. 33, sesto comma, Cost. è considerata assorbita.

La seconda questione è promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., nei confronti dell'art. 9, comma 4, della l.r. Calabria 1/2020, nella parte in cui prevede che il protocollo d'intesa per la definizione dei rapporti tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, sia sottoscritto non solo dal Rettore dell'Università degli Studi e dal Commissario ad acta, ma anche dal Presidente della Giunta regionale.

Nel merito la questione è fondata, giacché la delibera del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario ad acta attribuisce l'incarico di definire e stipulare il protocollo d'intesa con l'Università al solo Commissario e non al Presidente della Regione.

Infine, viene dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 9, commi 3 e 5, e dell'art. 10 della l.r. 1/2020, in quanto norme strettamente correlate alla costituzione della nuova azienda ospedaliera universitaria prevista dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge stessa.